

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

L'anno duemilaventidue , il giorno 22 del mese di febbraio con la presente scrittura privata redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

Dott. Giancarlo Zeccherini , nato a Cesena il 14.09.1957, in qualità di legale rappresentante della società della Società SanLeo2000 - Servizi Turistici srl
P.IVA: 01437190414 con sede in San Leo 47865 Piazza Dante Allighieri,
n.14;
(committente)

E

Il Dott. Gianluca Paoloni nato A Roma il 03/01/1971, Via Variano 38/i - 47922
Rimini, C.F.PLNGLC71A03H5010
P.iva 03475670406
(consulente)

Convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle condizioni di seguito indicate.

Art.1. Oggetto.

Il Committente conferisce incarico a Gianluca Paoloni - il quale accetta - di fornire la propria consulenza professionale in ordine ad attività commerciale, promozionale e marketing; come descritto nel capitolato attività che diventa parte integrante del presente contratto;

Art. 2. Durata.

Il presente contratto ha durata di tre anni 2022/2023/2024 dalla data della firma

Art. 3. Compenso

Al Consulente, gli viene riconosciuto un compenso così determinato:

Primo anno compenso mensile di euro 1100 oltre IVA;
media fatturato dei due precedenti anni 2020/2021 ingressi musei viene concordata in euro 350.000;
verrà riconosciuto il 10% sul incasso superiore alla media dei due anni precedenti;

Secondo anno compenso mensile di euro 1200 oltre IVA;
media fatturato dei due precedenti anni 2021/2022 ingressi musei sarà concordemente determinata tra le parti visto il bilancio di esercizio al 31.12.2022;
verrà riconosciuto il 12,50 % sul incasso superiore alla media dei due anni precedenti;

Terzo anno compenso mensile di euro 1400 oltre IVA;
media fatturato dei due precedenti anni 2021/2022 ingressi musei sarà concordemente determinata tra le parti visto il bilancio di esercizio al 31.12.2023;
verrà riconosciuto il 15 % sul incasso superiore alla media dei due anni precedenti;

Art. 4 - Modalità di pagamento

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 con le seguenti modalità il pagamento sarà effettuato mensilmente entro 5gg. dalla emissione F.E.;

Art. 5 - Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 5 cinque giorni rispetto al termine pattuito, il Consulente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Art. 6. Recesso

Il Consulente può recedere dal contratto, in tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Consulente in modo da non recare pregiudizio al Committente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 30 giorni. Anche il Committente dovrà dare un preavviso di 30 giorni al Consulente.

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Nel caso di recesso di Parte committente, questa rimborserà al Consulente le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'opera svolta

Art. 7. Obblighi del Consulente

Con l'assunzione dell'incarico il Consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Art. 8. Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al Consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 9. Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e

confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.

Art. 10. Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Rimini.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

Art. 11. Trattamento dei dati personali


Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Committente autorizza il Consulente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Committente

Dott. Giancarlo Zeccherini



Il Consulente

Dott. Gianluca Paoloni

